

politana che ha stipulato l'accordo, ove necessario e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali, adotta le opportune misure di accelerazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettere f-bis ed f-ter, decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013.

2.3. In considerazione della strategicità e complessità degli interventi, nonché per accelerarne la realizzazione, le parti, nel rispetto della pertinente normativa europea e nazionale, individuano i soggetti attuatori e possono individuare l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti - Invitalia spa quale soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi.

3. Modalità di attuazione.

Per quanto riguarda le modalità di attuazione dei singoli Patti si applica quanto previsto dal punto 3 della delibera di questo comitato n. 26/2016 e, più in generale, si applicano le regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera di questo comitato n. 25/2016.

L'Autorità politica per la coesione, a conclusione della fase di programmazione del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, nella relazione finale che presenterà a questo comitato, terrà conto dell'utilizzo delle risorse di cui alla presente delibera per argomentare sul rispetto del principio di destinazione di una quota non inferiore all'80 per cento per i territori delle Regioni del Mezzogiorno.

Roma, 1° dicembre 2016

*Il Ministro dell'economia e
delle finanze con funzioni
di vice Presidente
PADOAN*

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2017

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 274

17A02404

DELIBERA 1° dicembre 2016.

Asse ferroviario Monaco Verona - Galleria di base del Brennero. Proroga della dichiarazione di pubblica utilità (CUP I41J05000020005). (Delibera n. 60/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE e visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che nell'allegato 1 include, nell'ambito del «Sistema valichi», il «Valico del Brennero», e nell'allegato 2, tra le opere che interessano la Provincia autonoma di Bolzano, la «Tratta corridoio ferroviario Brennero e Valico», e, tra le opere che interessano la Provincia autonoma di Trento, la «Tratta Bologna - Brennero e Valico» e vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, (*Gazzetta Ufficiale* n. 3/2015 S.O.), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'11° allegato infrastrutture al documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella Tabella 0 — avanzamento Programma infrastrutture strategiche — la infrastruttura «Brennero traforo ferroviario ed interventi d'accesso»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», e s.m.i., e visto, in particolare, l'art. 13, comma 6, che prevede che la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera è efficace fino alla scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:


la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrigé nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamen-



ti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163/2006, e visto in particolare il comma 3 dello stesso articolo, così come attuato con delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2015), che aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234/2011, errata corrigé *Gazzetta Ufficiale* n. 281/2011);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i. e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilità dell'istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

l'art. 166, comma 4-bis, il quale dispone che, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera di questo Comitato che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Questo Comitato può disporre la proroga dei termini previsti dal predetto comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del predetto comma deroga alle disposizioni dell'art. 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, con il quale è stata soppressa la «Struttura tecnica di missione» istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e s.m.i. e i compiti di cui all'art. 3 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle direzioni generali competenti del Ministero, alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della Relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e visti in particolare:

l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano, comunque, validi gli atti ed i

provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006.

l'art. 216, comma 1 e comma 27, che prevedono rispettivamente che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50/2016, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, e che le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50/2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163/2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Considerato che la proposta, alla luce delle sopracitate disposizioni, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163/2006;

Visto l'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che ha previsto la possibilità che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuati specifici progetti prioritari la cui realizzazione possa essere avviata per lotti costruttivi non funzionali, e visti in particolare:

il comma 232, che:

individua i requisiti per i progetti da realizzare per lotti costruttivi;


individua le condizioni per le relative autorizzazioni da parte di questo Comitato;

precisa che dalle determinazioni assunte dal Comitato non devono derivare, in ogni caso, nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria;

il comma 233, il quale stabilisce che, con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, il Comitato assume l'impegno programmatico a finanziare l'intera opera;

il comma 234, il quale stabilisce che l'allegato infrastrutture al documento di programmazione economico-finanziaria (ora documento di economia e finanza) dia distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 232 e 233;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2010 che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 232, della citata legge n. 191/2009, attribuisce particolare interesse strategico alla realizzazione della «Galleria di base del Brennero, ricompresa nell'Asse ferroviario del Corridoio 1, potenziamento Asse ferroviario Monaco Verona»;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2010, che individua l'opera in esame quale progetto prioritario ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 232 della medesima legge n. 191/2009;

Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 89 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167/2005), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del «Potenziamento Asse ferroviario Monaco - Verona: Galleria di base del Brennero» ed ha contestualmente assegnato al soggetto aggiudicatore GEIE Brenner Basis Tunnel (GEIE BBT), trasformato in Società per azioni europea denominata «Brenner Basis Tunnel» (da ora in avanti anche «BBT SE») dal 16 dicembre 2004 ai sensi del regolamento europeo 2157/2001, un finanziamento, in termini di volume di investimento, di 45 milioni di euro;

Vista la delibera 8 maggio 2009, n. 22 (*Gazzetta Ufficiale* n. 235/2009), con la quale questo Comitato ha preso atto della «Nota informativa Galleria del Brennero» concernente aspetti finanziari e attuativi dell'opera;

Vista la delibera 31 luglio 2009, n. 71 (*Gazzetta Ufficiale* n. 29/2010), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo dell'«Asse ferroviario Monaco - Verona. Galleria di base del Brennero», il cui limite di spesa è stato indicato, per la parte di competenza italiana, in 3.575 milioni di euro, pari al 50 per cento del costo totale dell'opera, ha autorizzato la contrattualizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi successivi non funzionali, impegnativi per le parti nei limiti dei rispettivi finanziamenti che il Governo avrebbe reso effettivamente disponibili;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 83 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132/2011), con la quale, ai sensi dell'art. 2, commi 232 e seguenti, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) è stato autorizzato l'avvio della realizzazione per lotti costruttivi del «Potenziamento dell'Asse ferroviario Monaco - Verona, Galleria di base del Brennero» ed è stato altresì autorizzato il 1° lotto costruttivo;

Vista la delibera 31 maggio 2013, n. 28 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186/2013), con cui questo Comitato ha:

individuato RFI S.p.A. come destinatario delle risorse assegnate con la delibera n. 89/2004;

individuato, una nuova articolazione in 5 lotti costruttivi della «Galleria di base del Brennero»;

autorizzato l'avvio della realizzazione del 2° lotto costruttivo dell'opera, con un costo di 297,263 milioni di euro, interamente finanziato;

assegnato a RFI S.p.A., ai sensi dell'art. 2, comma 233 della legge n. 191/2009, gli importi rispettivamente di 24,250 milioni di euro e 297,263 milioni di euro, a valere sulle risorse autorizzate dall'art. 1, comma 176, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013);

confermato l'impegno programmatico a finanziare l'intera opera per la parte di competenza italiana, entro il limite di spesa di 4.865 milioni di euro;

Vista la delibera 29 aprile 2015, n. 44 (*Gazzetta Ufficiale* n. 175/2015), con la quale questo Comitato ha:

individuato una nuova articolazione dell'opera in 6 lotti costruttivi;

assegnato a RFI S.p.A., per la copertura finanziaria a carico dell'Italia del 3° lotto costruttivo, l'importo di 840 milioni di euro;

autorizzato l'avvio della realizzazione del 3° lotto costruttivo e confermato l'impegno programmatico a finanziare l'intera opera per la parte di competenza italiana, entro il limite di spesa di 4.400 milioni di euro, per un importo residuo da finanziare a carico dello Stato di 2.642,720 milioni di euro;

Vista la delibera 1° maggio 2016, n. 17 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188/2016), con la quale questo Comitato ha:

individuato una nuova articolazione dei 6 lotti costruttivi della «Galleria di base del Brennero»;

assegnato a RFI S.p.A., per la copertura finanziaria a carico dell'Italia del 4° lotto costruttivo, l'importo di 1.250 milioni di euro;


autorizzato l'avvio della realizzazione del 4° lotto costruttivo e confermato l'impegno programmatico a finanziare l'intera opera per la parte di competenza italiana, entro il suddetto limite di spesa di 4.400 milioni di euro, per un importo residuo da finanziare a carico dello Stato di 1.371,18 milioni di euro;

Vista la nota 6 ottobre 2016, n. 37311, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Comitato dell'argomento «Galleria di Base del Brennero. Proroga dei termini della dichiarazione di pubblica utilità» e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria, successivamente integrata con nota 22 novembre 2016, n. 6252;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

che la «Galleria di base del Brennero» è una infrastruttura finalizzata al transito misto merci/viaggiatori sull'asse ferroviario del Brennero (Monaco-Verona), della cui realizzazione la società «Galleria di Base Brennero/Brenner Basistunnel BBT SE», partecipata al 50 per cento tra Austria e Italia, è il soggetto «promotore» — incaricato della progettazione e della realizzazione — ai sensi dell'Accordo di Stato tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica italiana del 30 aprile 2004 e successive integrazioni;

che l'opera è inclusa nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e fa parte del corridoio europeo Scandina-via-Mediterraneo; e che il progetto prevede una galleria di base — che si estende per oltre 56 km, di cui 24 km in territorio italiano e 32 km in territorio austriaco — e i relativi allacci alla linea storica in corrispondenza delle stazioni di Innsbruck (portale nord) e di Fortezza (Bolzano) (portale sud);



che l'articolazione dei lotti costruttivi dell'opera, così come risultante dalla delibera n. 17/2016, è la seguente:

(milioni in euro)

Lotto	CVI (di competenza Italia)	Disponibilità	Fabbisogno
Opere in corso (indagini geognostiche)	260,00	260,00	0,00
1° lotto costruttivo: opere civili connesse agli imbocchi	280,00	280,00	0,00
2° lotto costruttivo: interconnessioni in Austria, sottoattraversamento Isarco, e prosecuzione cunicolo lato Austria	297,26	297,26	0,00
3° lotto costruttivo: completamento cunicolo e gallerie principali lato Italia; lavori in ambito Sillschlucht e stazione Innsbruck	920,02	920,02	0,00
4° lotto costruttivo: completamento cunicolo e gallerie di linea lato Austria; gallerie principali Sillschlucht - Brennero: Stazione di Fortezza; progettazione armamento ferroviario e trazione elettrica intera tratta	1250,00	1250,00	0,00
5° lotto costruttivo: interventi di mitigazione e compensazione ambientale	455,00	21,54	433,46
6° lotto costruttivo: attrezzaggio tecnologico e messa in esercizio	937,72	0,00	937,72
Totale	4.400,00	3.028,82	1.371,18

che dei circa 220 Km che verranno complessivamente scavati tra gallerie di linea, cunicolo e gallerie con funzioni logistiche e di servizio, ad oggi sono stati realizzati circa 59 Km. Attualmente, tra Italia ed Austria, sono attivi otto cantieri: Aica, Mules e Isarco, in Italia; Wolf, Valle Padaster, Ahrental, Ampass e Tulfes, in Austria;

che in Italia, ad agosto 2016 sono stati avviati i lavori delle opere principali del lotto «Sotto attraversamento del fiume Isarco», dell'importo di 300 milioni di euro, che prevedono lo scavo delle gallerie principali sotto la valle del fiume Isarco e sotto le infrastrutture di trasporto che la percorrono. (1° e 2° lotto costruttivo);

che l'appalto «Mules 2-3» è stato assegnato nel mese di maggio 2016, per un importo di 993 milioni di euro e, con la stipula del contratto a settembre 2016, è stato dato avvio alla realizzazione di tutte le rimanenti opere civili della galleria di base del Brennero in territorio italiano (3° lotto costruttivo);

che, sempre in territorio italiano, sono stati avviati i lavori di adeguamento della Stazione di Fortezza, nonché la realizzazione del nuovo apparato centrale computerizzato (ACC) della linea esistente, ed è in fase di predisposizione la gara di progettazione dell'armamento ferroviario e trazione elettrica dell'intera tratta (4° lotto costruttivo);

che in Austria, per la realizzazione del lotto Tulfes-Pfons, dell'importo di 380 milioni di euro, sono stati realizzati 18 km su 38 km complessivi (1° e 2° lotto costruttivo), sono stati avviati i lavori preparatori nella gola della Sill e le opere di interconnessione con la stazione di Innsbruck (3° lotto costruttivo) ed è in procinto

di essere pubblicato il bando per i lavori di scavo nel lotto Pfons - Brennero, del valore di 1.280 milioni di euro, che prevede lo scavo di 37 km di gallerie principali (4° lotto costruttivo);


che è confermato l'ammontare dei contributi europei di cui alla delibera n. 17/2016 con cui è stato approvato il 4° lotto costruttivo dell'opera e che il cronoprogramma complessivo è rimasto invariato rispetto a quanto riportato agli allegati 2 e 3 della suddetta delibera n. 17/2016;

che la dichiarazione di pubblica utilità della Galleria di base del Brennero scade il 21 gennaio 2017, dopo sette anni decorrenti dalla data in cui è divenuta efficace l'approvazione del progetto definitivo con la registrazione della delibera n. 71/2009 da parte della Corte dei conti in data 22 gennaio 2010;

che con nota 13 settembre 2016, n. 28989, BBT SE ha chiesto al Ministero di sottoporre a questo Comitato istanza di proroga biennale della dichiarazione di pubblica utilità al fine di poter procedere con la pianificazione delle attività di esproprio;

che BBT SE, a sostegno dell'istanza di proroga, illustra lo stato delle acquisizioni dei diritti patrimoniali e i motivi del loro mancato completamento, precisando di aver fino ad ora provveduto all'acquisizione dei diritti patrimoniali di aree riferite ai soli lotti costruttivi autorizzati da questo Comitato e finanziati;

che le aree identificate nel piano di espropri sono ubicate nelle zone indicate nella tabella che segue, in cui è riportato anche il riepilogo sommario del relativo stato di acquisizione;



Zona	Stato di acquisizione
Area di Melus	Acquisizione completata
Area di deposito Genauen II	Acquisizione completata
Area di Unterplattern	Acquisizione completata
Area di deposito Hinterrigger	Acquisizione completata
Area del Sottoattraversamento Isarco	Acquisizione completata
Area della Stazione di Fortezza	Acquisizione da eseguire

che il completamento delle acquisizioni dei diritti patrimoniali delle aree da espropriare di cui al 5° e 6° lotto costruttivo potrà essere ultimato solo a seguito dell'autorizzazione dei suddetti lotti e del relativo finanziamento;

che gli interventi presso la stazione di Fortezza sono in fase di realizzazione, ma una parte di essi (ad es. di sistemazione dei portali della galleria di base e delle interconnessioni, di presidio dei versanti, di mitigazione dal rumore, di potenziamento delle linee alta tensione), saranno eseguiti nella fase finale delle opere civili della galleria di base o nella fase di avvio dell'attrezzaggio ferroviario, e rientrano nel 6° lotto costruttivo;

che con riferimento ai cantieri di «Mules» e del «Sottoattraversamento Isarco» mancano le imposizioni delle servitù di passaggio in sotterraneo e di posizionamento delle opere paramassì, ad oggi su aree in occupazione temporanea e che dette attività non sono state ancora attivate perché il progetto esecutivo redatto dall'impresa aggiudicataria è stato approvato ad ottobre 2016;

che per l'area di deposito di Genauen II, mancano le imposizioni delle servitù per lo spostamento di un elettrodotto e che per le aree di cantiere di Unterplattner, Hinterrigger e Forch, devono essere completate alcune procedure di esproprio ed imposte le servitù su aree in occupazione temporanea;

che BBT SE ha provveduto solo in data 20 novembre 2016 a comunicare, mediante avviso pubblicato su un quotidiano nazionale e su due quotidiani locali, l'avviso di avvio del procedimento volto alla proroga di due anni dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, e che i proprietari delle aree e ogni altro interessato avente diritto potranno presentare eventuali osservazioni scritte entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del predetto avviso;

che BBT SE ha dichiarato di assumere a proprio carico, anche con riferimento agli indennizzi, ogni onere dovuto in conseguenza della richiesta proroga;

Considerato che ai sensi dell'art. 166, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, il Comitato può disporre la proroga della dichiarazione di pubblica utilità per un periodo di tempo che non supera i due anni per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni e che la pubblicazione dell'avvio del procedimento di proroga della dichiarazione di pubblica utilità è avvenuta in data 20 novembre 2016, in tempo utile rispetto alla scadenza di legge (sessanta giorni prima del 21 gennaio 2017, ma

che l'odierna seduta del Comitato si svolge prima della chiusura dei termini per presentare osservazioni da parte degli aventi diritto;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota del 1° dicembre 2016, n. 5670, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

1. Ai sensi dell'art. 166, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, è disposta la proroga di due anni del termine precedentemente fissato per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento «Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona. Galleria di base del Brennero», apposta con delibera n. 71/2009.

2. L'efficacia della presente delibera è subordinata alla condizione che non pervengano nei termini di legge osservazioni da parte dei soggetti cui è stato notificato l'avvio del procedimento di proroga della dichiarazione di pubblica utilità valutate ostative dal Ministero delle infrastrutture e trasporti. Ai fini dell'efficacia della delibera il Ministero delle infrastrutture e trasporti dovrà comunicare l'esito positivo della disamina delle osservazioni del pubblico.

3. Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'intervento dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento stesso.

Roma, 1° dicembre 2016

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze con funzioni
di vice presidente*
PADOAN

*Il segretario
LOTTI*

*Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg. ne prev. n. 282*

17A02406

